



Orselina, 21 novembre 2018

ORDINANZA MUNICIPALE SULL'USO DEI POSTEGGI PUBBLICI COMUNALI

Il Municipio di Orselina

- richiamato l'art. 9 del regolamento sui posteggi pubblici comunali in base al quale si definiscono le tasse annuali, il numero delle concessioni e le relative norme di applicazione;
- richiamati gli art. 107 e 186 della legge organica comunale e l'art. 99b della legge di applicazione complemento del CCS;

con risoluzione no. 950 del 20 novembre 2018 ha definito, l'uso dei posteggi, la durata e le tariffe come segue:

Art. 1 Zona disco

1. La zona disco ha durata massima di 3 ore e vale da marzo ad ottobre sia nei giorni feriali sia in quelli festivi dalle ore 7:00 alle ore 19:00.
Da novembre a febbraio vige la zona 48h.
2. Le seguenti zone sono zona disco:
 - a. Via Consiglio Mezzano,
 - b. Via Santuario,
 - c. Via al Parco,
 - d. Via Brione,
 - e. Piazza L. Agustoni (esclusi quelli coperti),
 - f. inizio Via Patocchi,
 - g. Via Caselle (fino posteggi di fronte a Cond. Casa Gialla).
3. Gli aventi diritto alle autorizzazioni per posteggi in zona disco senza limite di tempo (art. 7 Regolamento sui posteggi) sono i seguenti:
 - a. ogni fuoco (domiciliati) del Comune limitatamente a due veicoli leggeri di uso personale (esclusi rimorchi e campers);
 - b. il personale e i titolari di commerci limitatamente a due veicoli leggeri immatricolati a proprio nome o a nome della rispettiva ragione sociale (esclusi rimorchi e campers);
 - c. ospiti di alberghi e simili, ospiti presso case di vacanze e ospiti presso domiciliati nel Comune limitatamente a veicoli leggeri (esclusi rimorchi e campers);
 - d. le persone che svolgono un'attività lucrativa nel comune limitatamente a veicoli leggeri (esclusi rimorchi e campers);
 - e. altri, nei limiti dell'art. 7 cpv. 4 Regolamento sui posteggi.

4. Le tariffe per le autorizzazioni per posteggi in zona disco senza limite di tempo sono le seguenti:
- | | | |
|----|-----------------------|-----------------------------------------|
| a. | Categoria a., b., d.: | |
| | ▪ | tassa annua (marzo – ottobre) CHF 200.- |
| | ▪ | tassa mensile CHF 60.- |
| b. | Categoria c.: | |
| | ▪ | tassa giornaliera CHF 8.- |
| | ▪ | tassa annua (marzo – ottobre) CHF 200.- |
| | ▪ | tassa mensile CHF 60.- |
| c. | Categoria e.: | |
| | ▪ | tassa annua (marzo – ottobre) CHF 350.- |
| | ▪ | tassa mensile CHF 100.- |
5. L'autorizzazione non dà diritto all'uso esclusivo di determinati posteggi e non equivale alla garanzia di diritto all'occupazione qualora il posteggio risulti occupato (art. 7 cpv. 7 Regolamento sui posteggi). L'autorizzazione deve indicare il/i numero/i di targa dell'avente diritto.
6. L'autorizzazione deve essere richiesta alla cancelleria comunale e esposta in maniera ben visibile dietro il parabrezza. Verranno rilasciate per le categorie b., c., d., e. al massimo 130 autorizzazioni annuali e 25 autorizzazioni mensili al mese. Al momento della richiesta va consegnata la copia della licenza di circolazione del veicolo per il quale si chiede l'autorizzazione.

Art. 2 Parchimetri

1. L'autosilo comunale ed i parcheggi coperti presso la Piazza Luigi Agustoni sono regolati mediante un parchimetro.
2. La tariffa oraria dell'autosilo comunale è fissata a CHF 1.- dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e CHF 0.50 dalle ore 20:00 alle ore 8:00.
3. La tariffa oraria dei parcheggi coperti presso la Piazza Luigi Agustoni è fissata a CHF 1.- dalle ore 8:00 alle ore 20:00. I parcheggi sono gratuiti dalle ore 20:00 alle ore 8:00.
4. Il Municipio, in base alla disponibilità dei posti, può dare in concessione una parte dei posteggi dell'autosilo, per un canone mensile di locazione di CHF 120.-.

Art. 3 Zona 48h

1. La zona 48h è valida su tutto il territorio comunale durante tutto l'anno, riservati i luoghi dove vige una regolamentazione particolare.

Art. 4 Concessioni

1. L'uso di posteggi pubblici può essere dato in concessione d'uso privativo a privati e ad esercizi pubblici in base alla disponibilità di posti.
2. La concessione può essere data a privati in caso di comprovata necessità o altri motivi gravi.
3. La concessione può essere data ad esercizi pubblici in base alla loro tipologia e/o grandezza.

4. La concessione è soggetta al pagamento di una tassa:
- a. concessione a privati:
 - tassa annuale CHF 1'440.-
 - tassa mensile CHF 120.-
 - b. concessione ad esercizi pubblici:
 - tassa annuale CHF 2'400.-

Art. 5 Infrazioni

Le infrazioni al regolamento sui posteggi pubblici comunali dell'11 giugno 2012 e alla presente ordinanza, sono punite in base alle disposizioni vigenti.

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale per un periodo di 30 giorni a far tempo dal 23 novembre 2018 ed entra in vigore trascorso il termine di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Contro la presente modifica dell'ordinanza municipale può essere interposto ricorso al lod. Consiglio di Stato entro il termine di pubblicazione.

p/Il Municipio

Il Sindaco:


(ing. L. Pohl)

Il Segretario:


(S. Rossi)